



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

*Nota integrativa  
al Bilancio di Previsione*

2020/2022

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

### 1.1 Quadro normativo

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attendendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D. Lgs. 118/11), modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

Sono state anche considerate le modifiche ai principi contabili di cui al D.M. 01/08/2019.

In generale, in considerazione del fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs. 118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- I documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*principio n. 1 – Annualità*);
- Il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, alcune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*principio n. 2 – Unità*);
- Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (*principio n. 3 – Universalità; principio n. 5 – Veridicità ed attendibilità; principio n. 9 – Prudenza*);
- Tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di parte (*principio n. 4 – Integrità*);
- La redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di applicare metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (*principio n. 13 – Neutralità ed imparzialità*);
- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto e le previsioni di bilancio (*principio n. 10 – Coerenza e principio n. 11 Continuità*).

## DATI CONTABILE DEL CONTO DI BILANCIO PRECEDENTE

### 1.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo.

I quadri sotto riportati evidenziano il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio finanziario 2019 (dati pre-consuntivo).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si espone la seguente Tab. evidenziante il Risultato di amministrazione es. fin. 2019 "presunto" (pre-consuntivo):

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

|                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>                                          |                   |
| + Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019                                                                | 1.529.654,59      |
| + Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019                                                                 | 816.180,98        |
| + Entrate già accertate nell'esercizio 2019                                                                                | 6.188.155,12      |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio 2019                                                                                 | 8.093.217,45      |
| - Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019                                                        | 0,00              |
| + Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019                                                       | 6.964,00          |
| + Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019                                                       | 53.404,51         |
| <b>= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b> | <b>501.141,75</b> |
| + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019                                             | 0,00              |
| - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019                                               | 0,00              |
| - Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019                                       | 0,00              |
| + Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019                                      | 0,00              |
| + Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019                                      | 0,00              |
| - Fondo pluriennale vincolato                                                                                              | 0,00              |
| <b>= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>                                                            | <b>501.141,75</b> |
| <b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>                                            |                   |
| <b>Parte accantonata</b>                                                                                                   |                   |
| Fondo crediti dubbia esigibilità                                                                                           | 0,00              |
| Altri accantonamenti                                                                                                       | 0,00              |
| <b>B) Totale parte accantonata</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       |

| Allegato a) Risultato presunto di amministrazione                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Parte vincolata</b>                                                                                       |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                          | 0,00              |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                           | 0,00              |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                                 | 0,00              |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                                                     | 0,00              |
| Altri vincoli                                                                                                | 0,00              |
| <b>C) Totale parte vincolata</b>                                                                             | <b>0,00</b>       |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                                                                     | <b>0,00</b>       |
| <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>                                                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>                                                               | <b>501.141,75</b> |
| <b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>                                             | <b>0,00</b>       |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare |                   |
| <b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>                  |                   |
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>                                                                              |                   |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                 | 0,00              |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                                                                  | 0,00              |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                        | 0,00              |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                                            | 0,00              |
| Utilizzo altri vincoli                                                                                       | 0,00              |
| <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>                                                    | <b>0,00</b>       |

## 2 EQUILIBRI DI BILANCIO

### 2.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (*principio n. 15 – Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti di bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi tenendo conto anche del fatto che le stesse dovranno essere imputate nell'esercizio in cui andranno a scadere (*principio n. 16 – Competenza finanziaria*).

In merito alla veridicità delle poste iscritte a bilancio (previsioni di entrata e spesa) si sottolinea che le stesse sono state iscritte tenendo in considerazione le informazioni al momento disponibili; le previsioni iniziali di entrate e uscite saranno oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da consentire durante la gestione del bilancio (e nelle variazioni) la conservazione di tutti gli equilibri (sia parte corrente che di parte capitale).

Da evidenziare altresì che il pareggio generale di bilancio è stato ottenuto senza l'applicazione di avanzo di amministrazione, mentre viene applicata una quota-parte dell'ex f.do investimenti minori, nel rispetto dei limiti (max 40%) fissati dai Protocolli d'intesa in materia di finanza locale, nel conseguimento del pareggio di parte corrente. Per quanto attiene l'utilizzo dei canoni aggiuntivi non si è ritenuto opportuno l'impiego di tale risorsa in parte ordinaria per la copertura delle "spese correnti legate lo sviluppo economico del territorio".

### 2.2 **Cenni in merito al differimento della posta relativa al Fondo Pluriennale Vincolato**

In base al principio della contabilità finanziaria "potenziata", gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile (cioè andrà a scadenza). La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del Fondo Pluriennale Vincolato, cioè uno stanziamento di spesa di ciascun anno composto da quote di impegni (o di totali impegni) che si prevedono andranno in scadenza in esercizi futuri. La normativa sulla contabilità armonizzata considera debiti solo e soltanto quei residui passivi liquidi ed esigibili (quindi vengono meno i cosiddetti residui "tecnici" sia in entrata che in uscita con esito e collocazione temporale incerti).

La tecnica di formazione del Fondo Pluriennale Vincolato non è però esente da difficoltà di gestione ed applicazione in quanto collegata alla natura delle risorse che hanno sorretto la copertura finanziaria al momento dell'impegno registrato nelle scritture contabili dell'ente. Per queste motivazioni il servizio finanziario si riserva la determinazione definitiva e la quantificazione a bilancio di questa posta solo in sede di riaccertamento ordinario (che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale entro e non oltre la fine del mese di marzo p.v.). Resta inteso che gli impegni di spesa (*sia delle gestioni pregresse che provenienti dalla gestione dell'esercizio finanziario 2018*) non giunti a scadenza nell'esercizio appena concluso restano "sospesi" e non suscettibili di effettiva spendita fino, come sopra esposto, all'effettiva ricognizione della esigibilità degli stessi tramite l'operazione di riaccertamento ordinario.

In fase previsionale non è stato iscritto a Bilancio 2020 l' FPV di p/corrente e p/capitale in quanto non sono stati finora adottati provvedimenti di "Variazione di Esigibilità" da parte del Serv. Finanziario; tale posta verrà aggiornata ed iscritta nel bilancio di previsione 2020-2022 qualora entro il 31-12-2019 si riterrà opportuno considerare eventuali atti di "Variazione di Esigibilità" dandone tempestiva comunicazione ai consiglieri comunali mediante integrazione della documentazione a loro disposizione per l'espressione di eventuali osservazioni in merito; uguale criterio verrà osservato nel caso di operazioni di "riaccertamento parziale". Pertanto il bilancio così predisposto sarà oggetto di modifiche tecniche necessarie ad adeguare i residui presunti iscritti fino alla data di elaborazione e l' FPV determinato con le chiusure dell'esercizio finanziario 2019 entro la data del 30.04.2020.

- 2.3 Previsioni di cassa: Il bilancio è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento di incassi e pagamenti (trend storico).

#### **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2020 - 2022**

## Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                    | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | 2021                | 2022                | SPESE                                                          | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | 2021                | 2022                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                          | 122.542,63                                              |                                                              |                     |                     |                                                                |                                                         |                                                              |                     |                     |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                | Disavanzo di amministrazione                                   |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                         |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto      |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Fondo pluriennale vincolato                                                |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |                                                                |                                                         |                                                              |                     |                     |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.223.715,03                                            | 2.114.028,00                                                 | 2.133.028,00        | 2.133.028,00        | TIT. 1 - Spese correnti                                        | 3.958.181,51                                            | 3.501.022,00                                                 | 3.497.171,00        | 3.495.584,00        |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti                                            | 1.530.001,07                                            | 752.701,00                                                   | 714.701,00          | 714.701,00          | - di cui fondo pluriennale vincolato                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.314.849,12                                            | 804.567,00                                                   | 820.317,00          | 819.342,00          |                                                                |                                                         |                                                              |                     |                     |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale                                         | 5.419.680,72                                            | 2.119.742,00                                                 | 1.391.592,00        | 2.439.000,00        | TIT. 2 - Spese in conto capitale                               | 5.579.248,45                                            | 2.119.742,00                                                 | 1.391.592,00        | 2.439.000,00        |
|                                                                            |                                                         |                                                              |                     |                     | - di cui fondo pluriennale vincolato                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
| TIT. 6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
|                                                                            |                                                         |                                                              |                     |                     | - di cui fondo pluriennale vincolato                           | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                         | <b>10.488.245,94</b>                                    | <b>5.791.038,00</b>                                          | <b>5.059.638,00</b> | <b>6.106.071,00</b> | <b>Totale spese finali .....</b>                               | <b>9.537.429,96</b>                                     | <b>5.620.764,00</b>                                          | <b>4.888.763,00</b> | <b>5.934.584,00</b> |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti                                            | 250.000,00                                              | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                | TIT. 4 - Rimborso di prestiti                                  | 170.274,00                                              | 170.274,00                                                   | 170.875,00          | 171.487,00          |
|                                                                            |                                                         |                                                              |                     |                     | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
| TIT. 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere                      | 400.000,00                                              | 400.000,00                                                   | 400.000,00          | 400.000,00          | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 400.000,00                                              | 400.000,00                                                   | 400.000,00          | 400.000,00          |
| TIT. 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.169.218,83                                            | 1.165.500,00                                                 | 1.165.500,00        | 1.165.500,00        | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 1.296.202,43                                            | 1.165.500,00                                                 | 1.165.500,00        | 1.165.500,00        |
| <b>Totale titoli .....</b>                                                 | <b>12.307.464,77</b>                                    | <b>7.356.538,00</b>                                          | <b>6.625.138,00</b> | <b>7.671.571,00</b> | <b>Totale titoli .....</b>                                     | <b>11.403.906,39</b>                                    | <b>7.356.538,00</b>                                          | <b>6.625.138,00</b> | <b>7.671.571,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                          | <b>12.430.007,40</b>                                    | <b>7.356.538,00</b>                                          | <b>6.625.138,00</b> | <b>7.671.571,00</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                | <b>11.403.906,39</b>                                    | <b>7.356.538,00</b>                                          | <b>6.625.138,00</b> | <b>7.671.571,00</b> |
| Fondo di cassa finale presunto                                             | 1.026.101,01                                            |                                                              |                     |                     |                                                                |                                                         |                                                              |                     |                     |

## 2.4 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Di seguito si riporta un prospetto indicante l'equilibrio economico finanziario per il triennio 2020/2022.

**Verifiche di Bilancio**

Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.

*Non risultano impostati filtri*

| Limiti debito | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali | Definizione avanzo                          |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pareggio      | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio                      | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118) |

**- EQUILIBRI DI BILANCIO -**

---

**EQUILIBRIO PARTE CORRENTE** **RISPETTATO**

|                                                        |       |                                   |                                      |     |                     |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------|
| Entrate titolo I - II - III                            | (+)   | 3.741.795,00                      | Spese titolo I - III                 | (+) | 4.141.795,00        |
| Oneri Urbanizz. destinati alla spesa corrente:         | (+)   | <input type="text" value="0,00"/> | Rimborso anticipazioni di cassa      | (-) | 400.000,00          |
| ( <input type="text" value="0,000000"/> % sugli oneri: | 0,00) |                                   | (Tit. III, Funz. 1, Serv. 3, Int. 1) |     |                     |
| Avanzo amm. destinato a spese correnti                 | (+)   | <input type="text" value="0,00"/> |                                      |     |                     |
| Avanzo economico                                       | (-)   | <input type="text" value="0,00"/> |                                      |     |                     |
| <b>Totale</b>                                          |       | <b>3.741.795,00</b>               | <b>Totale</b>                        |     | <b>3.741.795,00</b> |

---

**EQUILIBRIO PARTE INVESTIMENTI** **RISPETTATO**

|                                               |     |                     |                 |     |                     |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------|-----|---------------------|
| Entrate titolo IV - V                         | (+) | 3.018.205,00        | Spese titolo II | (+) | 2.618.205,00        |
| Anticipazioni di cassa (Tit. V, Cat. 1)       | (-) | 400.000,00          |                 |     |                     |
| Oneri Urbanizz. destinati alla spesa corrente | (-) | 0,00                |                 |     |                     |
| Avanzo applicato                              | (+) | 0,00                |                 |     |                     |
| Avanzo amm. destinato a spese correnti        | (-) | 0,00                |                 |     |                     |
| Avanzo economico                              | (+) | 0,00                |                 |     |                     |
| <b>Totale</b>                                 |     | <b>2.618.205,00</b> | <b>Totale</b>   |     | <b>2.618.205,00</b> |

## Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                               |     |                    | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 122.542,63         |                                                        |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                              | (+) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                           | (+) |                    | 3.671.296,00                                           | 3.668.046,00            | 3.667.071,00            |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                                   |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                                          | (-) |                    | 3.501.022,00                                           | 3.497.171,00            | 3.495.584,00            |
| di cui:                                                                                                                                                                                                                        |     |                    |                                                        |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                                  |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                                          |     |                    | 4.750,00                                               | 5.300,00                | 5.600,00                |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                                            | (-) |                    | 170.274,00                                             | 170.875,00              | 171.487,00              |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                                   |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                                                                                                                                                                        |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                                                             |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                    |                                                        |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti                                                                                                                                                           | (+) |                    | 0,00                                                   | —                       | —                       |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                                   |     |                    | 0,00                                                   | —                       | —                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                                    | (+) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                                                                   |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                                                                                                                                                                       |     | <b>O=G+H+I-L+M</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

2.5 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti: La parte degli investimenti ha un proprio finanziamento ed equilibrio (separato da quello corrente in quanto diverse sono le finalità e le origini delle fonti di finanziamento).

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti da contratto o convenzione.

- 2.6 La posta del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di p/capitale evidenziata nel bilancio previsionale - es. 2020 - risulta essere pari a zero in quanto non sono stati assunti provvedimenti di Variazione di esigibilità ed operazioni di Riaccertamento provvisorio da parte del Responsabile del Serv. Finanziario ai sensi del c. 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000

Di seguito si riporta lo sviluppo delle poste che compongono l'equilibrio della parte afferenti gli investimenti:

## Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento                                                                    | (+) |  | 0,00                                                   | —                       | —                       |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |  | 2.119.742,00                                           | 1.391.592,00            | 2.439.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                           | (-) |  | 2.119.742,00<br>0,00                                   | 1.391.592,00<br>0,00    | 2.439.000,00<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                            |     |  | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                        | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                               |     |  | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                    |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:              |     |                                                        |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                    |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)    | (-) | 0,00                                                   | —                       | —                       |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |

Si espongono di seguito i prospetti con indicati i dati riassuntivi per ciascun esercizio del bilancio previsionale 2020 - 2022

- Esercizio finanziario 2020

| Verifiche di Bilancio                                                                                                                                                           |                    |                         |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.                                                                                                      |                    |                         |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| Non risultano impostati filtri  Filtri                                                       |                    |                         |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| Limiti debito                                                                                                                                                                   | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali                                                        | Definizione avanzo                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
| Pareggio                                                                                                                                                                        | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio                                                                             | Equilibri di bilancio (D.Lg.118)                                                                        | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118)                                                                                                                             |
| - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO -                                                                                                                                                 |                    |                         | Su previsione  | Data di riferimento  |   |
| <b>ENTRATE</b>                                                                                                                                                                  |                    | Competenza              | <b>USCITE</b>                                                                                     |                                                                                                         | Competenza                                                                                                                                                              |
| <b>Titolo I</b> - Entrate tributarie                                                                                                                                            |                    | 2.114.028,00            | <b>Titolo I</b> - Spese correnti                                                                  |                                                                                                         | 3.501.022,00                                                                                                                                                            |
| <b>Titolo II</b> - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione |                    | 810.601,00              | <b>Titolo II</b> - Spese in conto capitale                                                        |                                                                                                         | 2.119.742,00                                                                                                                                                            |
| <b>Titolo III</b> - Entrate extratributarie                                                                                                                                     |                    | 746.667,00              |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Titolo IV</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti                                                                   |                    | 2.119.742,00            |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                                                                                                                    |                    | <b>5.791.038,00</b>     | <b>Totale spese finali</b>                                                                        |                                                                                                         | <b>5.620.764,00</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Titolo V</b> - Entrate derivanti da accensione di prestiti                                                                                                                   |                    | 400.000,00              | <b>Titolo III</b> - Spese per rimborso di prestiti                                                |                                                                                                         | 570.274,00                                                                                                                                                              |
| <b>Titolo VI</b> - Entrate per servizi per conto di terzi                                                                                                                       |                    | 1.165.500,00            | <b>Titolo IV</b> - Spese per servizi per conto di terzi                                           |                                                                                                         | 1.165.500,00                                                                                                                                                            |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                   |                    | <b>7.356.538,00</b>     | <b>Totale</b>                                                                                     |                                                                                                         | <b>7.356.538,00</b>                                                                                                                                                     |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                                                                                                                                     |                    | 0,00                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                       |                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                                      |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                                                               |                    | <b>7.356.538,00</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                   |                                                                                                         | <b>7.356.538,00</b>                                                                                                                                                     |

**Verifiche di Bilancio**

**Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.**

Non risultano impostati filtri  Filtri

|               |                    |                         |                                            |                                             |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Limiti debito | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali | Definizione avanzo                          |
| Pareggio      | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio                      | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118) |

**- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO -**

Su previsione pluriennale (2021)  Data di riferimento   

| <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #00FF00; text-align: center;">ENTRATE</th> <th style="text-align: center;">Competenza</th> </tr> <tr> <td><b>Titolo I</b> - Entrate tributarie</td> <td style="text-align: right;">2.133.028,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo II</b> - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione</td> <td style="text-align: right;">756.601,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo III</b> - Entrate extratributarie</td> <td style="text-align: right;">778.417,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo IV</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</td> <td style="text-align: right;">1.391.592,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale entrate finali</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.059.638,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Titolo V</b> - Entrate derivanti da accensione di prestiti</td> <td style="text-align: right;">400.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo VI</b> - Entrate per servizi per conto di terzi</td> <td style="text-align: right;">1.165.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.625.138,00</b></td> </tr> <tr> <td>Fondo Pluriennale Vincolato</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzo di amministrazione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.625.138,00</b></td> </tr> </table> | ENTRATE             | Competenza | <b>Titolo I</b> - Entrate tributarie | 2.133.028,00 | <b>Titolo II</b> - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione | 756.601,00 | <b>Titolo III</b> - Entrate extratributarie | 778.417,00 | <b>Titolo IV</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 1.391.592,00 | <b>Totale entrate finali</b> | <b>5.059.638,00</b> | <b>Titolo V</b> - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 400.000,00 | <b>Titolo VI</b> - Entrate per servizi per conto di terzi | 1.165.500,00 | <b>Totale</b> | <b>6.625.138,00</b> | Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | Avanzo di amministrazione | 0,00 | <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b> | <b>6.625.138,00</b> | <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #FF0000; text-align: center;">USCITE</th> <th style="text-align: center;">Competenza</th> </tr> <tr> <td><b>Titolo I</b> - Spese correnti</td> <td style="text-align: right;">3.497.171,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo II</b> - Spese in conto capitale</td> <td style="text-align: right;">1.391.592,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale spese finali</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.888.763,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Titolo III</b> - Spese per rimborso di prestiti</td> <td style="text-align: right;">570.875,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo IV</b> - Spese per servizi per conto di terzi</td> <td style="text-align: right;">1.165.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.625.138,00</b></td> </tr> <tr> <td>Disavanzo di amministrazione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.625.138,00</b></td> </tr> </table> | USCITE | Competenza | <b>Titolo I</b> - Spese correnti | 3.497.171,00 | <b>Titolo II</b> - Spese in conto capitale | 1.391.592,00 | <b>Totale spese finali</b> | <b>4.888.763,00</b> | <b>Titolo III</b> - Spese per rimborso di prestiti | 570.875,00 | <b>Titolo IV</b> - Spese per servizi per conto di terzi | 1.165.500,00 | <b>Totale</b> | <b>6.625.138,00</b> | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b> | <b>6.625.138,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|
| ENTRATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Competenza          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo I</b> - Entrate tributarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.133.028,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo II</b> - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 756.601,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo III</b> - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 778.417,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo IV</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.391.592,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.059.638,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo V</b> - Entrate derivanti da accensione di prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400.000,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo VI</b> - Entrate per servizi per conto di terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.165.500,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6.625.138,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6.625.138,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| USCITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Competenza          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo I</b> - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.497.171,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo II</b> - Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.391.592,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale spese finali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.888.763,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo III</b> - Spese per rimborso di prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 570.875,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo IV</b> - Spese per servizi per conto di terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.165.500,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6.625.138,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| Disavanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.625.138,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |

Jaliz:

**Verifiche di Bilancio**

**Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.**

Non risultano impostati filtri  Filtri

|               |                    |                         |                                            |                                             |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Limiti debito | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali | Definizione avanzo                          |
| Pareggio      | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio                      | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118) |

**- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO -**

Su previsione pluriennale (2022)  Data di riferimento   

| <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #00FF00; text-align: center;">ENTRATE</th> <th style="text-align: center;">Competenza</th> </tr> <tr> <td><b>Titolo I</b> - Entrate tributarie</td> <td style="text-align: right;">2.133.028,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo II</b> - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione</td> <td style="text-align: right;">751.601,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo III</b> - Entrate extratributarie</td> <td style="text-align: right;">782.442,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo IV</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</td> <td style="text-align: right;">2.439.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale entrate finali</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.106.071,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Titolo V</b> - Entrate derivanti da accensione di prestiti</td> <td style="text-align: right;">400.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo VI</b> - Entrate per servizi per conto di terzi</td> <td style="text-align: right;">1.165.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.671.571,00</b></td> </tr> <tr> <td>Fondo Pluriennale Vincolato</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzo di amministrazione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.671.571,00</b></td> </tr> </table> | ENTRATE             | Competenza | <b>Titolo I</b> - Entrate tributarie | 2.133.028,00 | <b>Titolo II</b> - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione | 751.601,00 | <b>Titolo III</b> - Entrate extratributarie | 782.442,00 | <b>Titolo IV</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 2.439.000,00 | <b>Totale entrate finali</b> | <b>6.106.071,00</b> | <b>Titolo V</b> - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 400.000,00 | <b>Titolo VI</b> - Entrate per servizi per conto di terzi | 1.165.500,00 | <b>Totale</b> | <b>7.671.571,00</b> | Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | Avanzo di amministrazione | 0,00 | <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b> | <b>7.671.571,00</b> | <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #FF0000; text-align: center;">USCITE</th> <th style="text-align: center;">Competenza</th> </tr> <tr> <td><b>Titolo I</b> - Spese correnti</td> <td style="text-align: right;">3.495.584,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo II</b> - Spese in conto capitale</td> <td style="text-align: right;">2.439.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale spese finali</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.934.584,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Titolo III</b> - Spese per rimborso di prestiti</td> <td style="text-align: right;">571.487,00</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo IV</b> - Spese per servizi per conto di terzi</td> <td style="text-align: right;">1.165.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.671.571,00</b></td> </tr> <tr> <td>Disavanzo di amministrazione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.671.571,00</b></td> </tr> </table> | USCITE | Competenza | <b>Titolo I</b> - Spese correnti | 3.495.584,00 | <b>Titolo II</b> - Spese in conto capitale | 2.439.000,00 | <b>Totale spese finali</b> | <b>5.934.584,00</b> | <b>Titolo III</b> - Spese per rimborso di prestiti | 571.487,00 | <b>Titolo IV</b> - Spese per servizi per conto di terzi | 1.165.500,00 | <b>Totale</b> | <b>7.671.571,00</b> | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b> | <b>7.671.571,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|
| ENTRATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Competenza          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo I</b> - Entrate tributarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.133.028,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo II</b> - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 751.601,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo III</b> - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 782.442,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo IV</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.439.000,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6.106.071,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo V</b> - Entrate derivanti da accensione di prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400.000,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo VI</b> - Entrate per servizi per conto di terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.165.500,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.671.571,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| Fondo Pluriennale Vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| Avanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7.671.571,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| USCITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Competenza          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo I</b> - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.495.584,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo II</b> - Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.439.000,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale spese finali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.934.584,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo III</b> - Spese per rimborso di prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 571.487,00          |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Titolo IV</b> - Spese per servizi per conto di terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.165.500,00        |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.671.571,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| Disavanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7.671.571,00</b> |            |                                      |              |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |            |                                                                                                               |              |                              |                     |                                                               |            |                                                           |              |               |                     |                             |      |                           |      |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                  |              |                                            |              |                            |                     |                                                    |            |                                                         |              |               |                     |                              |      |                                 |                     |

Realiz:

## Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti importi totali a pareggio:

- **Esercizio 2020:** €. 7.356.538,00.= + FPV di complessivi E. 00,00.= (di cui p./corrente E. 0,00.= e p/capitale E. 0,00.=) per un **Tot. Generale pari ad €. 7.356.538,00.=**
- **Esercizio 2021:** €. 6.625.138,00.=
- **Esercizio 2022:** €. 7.671.571,00.=

**Verifiche di Bilancio**

**Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.**

Non risultano impostati filtri  **Filtri**

|               |                    |                         |                                            |                                             |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Limiti debito | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali | Definizione avanzo                          |
| Pareggio      | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio                      | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118) |

 **Aggiorna**
Come è calcolato il fondo cassa
☐ Raggruppa per stato

| Voce                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | Cassa         |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ENTRATE                                                 | 7.356.538,00 | 6.625.138,00 | 7.671.571,00 | 12.307.464,77 |
| FONDO DI CASSA                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.659,33     |
| AVANZO APPLICATO                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per spese correnti          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per spese in conto capitale | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                                         |              |              |              |               |
|                                                         | 7.356.538,00 | 6.625.138,00 | 7.671.571,00 | 12.334.124,10 |

  

| Voce      | 2020         | 2021         | 2022         | Cassa         |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| USCITE    | 7.356.538,00 | 6.625.138,00 | 7.671.571,00 | 11.403.906,39 |
| DISAVANZO | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|           |              |              |              |               |
|           | 7.356.538,00 | 6.625.138,00 | 7.671.571,00 | 11.403.906,39 |

► Il bilancio dell'anno 2020 risulta in pareggio.  
 ► Il bilancio dell'anno 2021 risulta in pareggio.  
 ► Il bilancio dell'anno 2022 risulta in pareggio.



Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria tributaria, tariffaria e regolamentare che in termini riassuntivi prevede:

- 1) politica tributaria e tariffaria: contenimento della pressione fiscale che nel dettaglio si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica amministrazione per il periodo 2017-2019 secondo quanto indicato dalla Provincia con deliberazione della G.P. n. 1228 dd. 22.07.2016 e dai contenuti dei Protocolli di finanza locale 2017 – 2018 – 2019 e 2020;
- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio. Nello specifico si fa riferimento al Protocollo di finanza Locale anno 2018, sottoscritto in data 10.11.2017, che dispone la modifica della vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale, prevedendo principalmente al punto 1.4 **MISURE IN MATERIA DI SPESA PER IL PERSONALE:**
  - *di rimuovere il blocco delle assunzioni per i comuni per consentire la sostituzione del personale cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017;*
  - *di ridurre la presenza di personale precario nel settore pubblico (in merito si è provveduto nel corso dell'anno 2019 alla stabilizzazione di cui all'articolo 24 della L.P. 29.12.2017, n. 18, come modificato dalla L.P. 3.8.2018, n. 15, del personale in servizio a tempo determinato riguardante nello specifico le figure professionali di Cat. A e Cat. Bb).*

## 2.7 Obiettivo di finanza pubblica

Trattasi di un obiettivo richiesto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e successivi dallo Stato a cui devono concorrere tutti gli enti locali.

In sede di bilancio di previsione il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo non negativo (obiettivo di saldo) tra entrate e spese finali come definito dall'art. 9 – c. 1 – della L. 243/12. Il predetto obiettivo deve poi necessariamente essere garantito anche in sede di rendicontazione.

A tal proposito si riportano di seguito le novità in vigore dall'anno 2019, introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 nr. 145) ed esplicitate nella nota informativa dd. 11.01.2019 – prot. n. P324/2019/19036 – *Obiettivi di finanza pubblica* – del Consorzio dei Comuni Trentini nonché nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 3 dd. 14.02.2019 all'oggetto: "*Chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre*

*2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)"* che in particolare evidenziano:

- A decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 i comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011 (art.1, comma 820).
- I Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art.1, comma 821).
- A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018 restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art.1, comma 823).

Il monitoraggio dei saldi di finanza pubblica viene trasmesso allo Stato con le modalità rese note dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali (cfr nota prot. n. S110/16/456274/1.1.2/8-16 dd. 01.09.2016). I dati dei saldi di finanza pubblica vengono inseriti nel portale predisposto ad hoc dalla Provincia Autonoma di Trento denominato "Osservatorio delle autonomie locali" con le situazioni aggiornate al 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Successivamente, entro il 15 marzo ciascun ente sarà tenuto ad inviare la certificazione dei risultati conseguiti in termini di rispetto dell'obiettivo di saldo sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dal revisore del conto.

Le informazioni di dettaglio relative ai dati del monitoraggio sono indicate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 182944 dd. 23.07.2018. Si precisa altresì che anche per l'annualità 2018 il comune di Tre Ville ha puntualmente inviato tramite il portale della Provincia Autonoma di Trento i monitoraggi del saldo di finanza pubblica con le risultanze al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2018 rispettivamente entro le scadenze previste del 07 settembre 2018 e del 31 gennaio 2019. Nel corso dell'esercizio 2019 tale adempimento risultava superato a seguito delle innovazioni normative intervenute in materia.

In merito sono state osservate le precisazioni indicate dalla circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 13.08.2018 – ns. prot. n. 6622 – all'oggetto: "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" e dd. 31.08.2018 contenete precisazioni sull'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Infine, per meglio comprendere quanto sopra esposto si riporta di seguito un prospetto illustrante l'Equilibrio entrate finali – spese finali per il triennio 2020– 2022:

**Verifiche di Bilancio**

**Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.**

Non risultano impostati filtri  Filtri

|               |                    |                         |                                            |                                             |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Limiti debito | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali | Definizione avanzo                          |
| Pareggio      | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio (D.Lg.118)           | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.Lg.118) |

 Salva

**- RISULTATI DIFFERENZIALI -**

Calcolo su: Su previsione 

| RISULTATI DIFFERENZIALI                    | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI                                  |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A) Equilibrio economico finanziario</b> |            |                                                       |
| Entrate titolo I - II - III                | (+)        | 3.671.296,00                                          |
| Spese correnti                             | (-)        | 3.501.022,00                                          |
|                                            |            | <b>Differenza</b> 170.274,00                          |
| Quote di capitale amm.to dei mutui         | (-)        | 170.274,00                                            |
|                                            |            | <b>Differenza (*)</b> <b>0,00</b>                     |
| <b>B) Equilibrio finale</b>                |            |                                                       |
| Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)  | (+)        | 5.791.038,00                                          |
| Spese finali (disav. + titoli I+II)        | (-)        | 5.620.764,00                                          |
|                                            |            | <b>Saldo netto da impiegare</b> (+) <b>170.274,00</b> |

\* La differenza di \_\_\_\_\_ è finanziata con:

| Ordine | Voce | Importo |
|--------|------|---------|
|        |      |         |

**Verifiche di Bilancio**

**Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.**

Non risultano impostati filtri  Filtri

|               |                    |                         |                                            |                                             |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Limiti debito | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali | Definizione avanzo                          |
| Pareggio      | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio (D.Lg.118)           | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.Lg.118) |

 Salva

- RISULTATI DIFFERENZIALI -

Calcolo su: Su pluriennale (+1) ▼ ▼ 

| RISULTATI DIFFERENZIALI                    | Competenza        |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>A) Equilibrio economico finanziario</b> |                   |
| Entrate titolo I - II - III                | (+)               |
| Spese correnti                             | (-)               |
| <b>Differenza</b>                          | <b>170.875,00</b> |
| Quote di capitale amm.to dei mutui         | (-)               |
| <b>Differenza (*)</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>B) Equilibrio finale</b>                |                   |
| Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)  | (+)               |
| Spese finali (disav. + titoli I+II)        | (-)               |
| <b>Saldo netto da impiegare (+)</b>        | <b>170.875,00</b> |

\* La differenza di \_\_\_\_\_ è finanziata con:

| Ordine | Voce | Importo |
|--------|------|---------|
|        |      |         |
|        |      | 0,00    |

Verifiche di Bilancio

**Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio pluriennale.**

**Non risultano impostati filtri** Filtri

|               |                    |                         |                                            |                                             |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Limiti debito | Eccedenza di Cassa | Indicatori Economici    | Coperture impegni/accertamenti pluriennali | Definizione avanzo                          |
| Pareggio      | Quadro riassuntivo | Risultati differenziali | Equilibri di bilancio (D.Lg.118)           | Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118) |

**Salva**

**- RISULTATI DIFFERENZIALI -**

Calcolo su: Su pluriennale (+2)

| RISULTATI DIFFERENZIALI                    | Competenza |              |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>A) Equilibrio economico finanziario</b> |            |              |
| Entrate titolo I - II - III                | (+)        | 3.667.071,00 |
| Spese correnti                             | (-)        | 3.495.584,00 |
| <b>Differenza</b>                          |            | 171.487,00   |
| Quote di capitale amm.to dei mutui         | (-)        | 171.487,00   |
| <b>Differenza (*)</b>                      |            | 0,00         |
| <b>B) Equilibrio finale</b>                |            |              |
| Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV)  | (+)        | 6.106.071,00 |
| Spese finali (disav. + titoli I+II)        | (-)        | 5.934.584,00 |
| <b>Saldo netto da impiegare</b>            | (+)        | 171.487,00   |

**NOTE SUGLI EQUILIBRI**

\* La differenza di \_\_\_\_\_ è finanziata con:

| Ordine | Voce | Importo |
|--------|------|---------|
|        |      |         |
|        |      | 0,00    |

## 2.8 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o parzialmente ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati da:

- presenza di situazioni di sofferenza nei residui attivi (cioè posizioni creditorie verso terzi per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo per incapacità di riscuotere e/o termini di prescrizione non ancora maturati);
- entrate che potrebbero dar luogo alla formazione di crediti "dubbi" e/o di incerta riscossione.

Essendo in una fase di pre-consuntivo si può affermare che la dimensione effettiva del fondo in parola sarà calcolata solo a rendiconto approvato e comporterà un "accantonamento" di una quota di pari importo nell'avanzo di amministrazione (avanzo a destinazione vincolata). Ad evidenza di quanto sopra esposto si rinvia al punto 2.1 *"Risultato di amministrazione es. fin. 2018 "presunto" (pre-consuntivo)* indicante nella tabella la presuntiva quota accantonata di avanzo dato dal FCDDE es. fin. 2018.

Il calcolo puntuale dell'accantonamento in parola sarà oggetto di rivisitazione in sede di rendiconto 2018 dopo le operazioni di riaccertamento ordinario.

I criteri adottati per la formazione del fondo in questione nello schema di bilancio 2020/2022, sono stati i seguenti:

- Individuazione delle categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti "dubbi";
- Calcolo, per ciascuna categoria, della media tra incassi c/competenza e accertamenti ultimi cinque esercizi, dal 2017 e a ritroso fino al 2013, seguendo anche le indicazioni contenute nelle faq n. 4/2015 e 24/2015 del Consorzio dei Comuni Trentini e nella circolare del 24.01.2018 – ns. prot. n. 661 – all'oggetto: *"Novità in materia di programmazione e bilancio 2018/2020"* – p. 2) F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'. In particolare si è presa visione delle novità introdotte dalla L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che all'art. 1 – c. 882 – ha modificato il paragraf. 3.3. del principio della competenza finanziaria (alleg. 4/2 al D. Lgs. 118/2011) introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del F.do crediti di dubbia esigibilità':
  - nel 2018 pari ad almeno al 70%
  - nel 2019 pari ad almeno al 75%
  - nel 2020 pari ad almeno all' 85%
  - nel 2021 pari ad almeno al 95% e dal 2022 al 100%.

Coefficienti indicati anche nella circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 17.01.2019.

Preme sottolineare che il calcolo del fondo sopra specificato è stato effettuato (già a decorrere dal 2016) considerando la situazione contabile nata dalla fusione dei bilanci dei comuni di Montagne, Preore e Ragoli, che a decorrere dal 01.01.2016 hanno costituito il nuovo Comune di Tre Ville in forza della L.R. 24.07.2015, n. 18.

L'esame delle "poste a rischio" prese in considerazione ha comportato una aggregazione di dati contabili provenienti da metodi di scritture contabili temporalmente non sempre omogenee (ad esempio il momento di rilevazione contabile afferente l'accertamento dei ruoli patrimoniali dei tre enti cessati non ha seguito lo stesso criterio di imputazione a bilancio e questo ha inevitabilmente comportato delle procedure di calcolo che considerassero anche le riscossioni in c/residui come peraltro suggerito nelle faq del Consorzio dei Comuni sopra richiamate).

Nella determinazione del f.do si è proceduto come indicato dai nuovi principi contabili di cui all' - Allegato n. 4/2 D. Lgsvo 118/2011 (es. 5 ) Il fondo crediti iscritto nell'attuale bilancio di previsione 2019/2021 nasce dalla disamina degli stanziamenti in entrata cosiddetti "a rischio" (trattasi del recupero di IMUP pregressa e gran parte delle entrate afferenti al Tit. III°/E – Entrate di natura Extra tributaria – quali principalmente: proventi dal taglio ordinario di boschi, ruoli riscossione Entrate Patrimoniali Acquedotto, Fognatura Depurazione e sanzioni al codice stradale); mentre per quanto attiene alle poste considerate in precedenza quali in particolare "*rette delle famiglie per il servizio di asilo nido e per la scuola materna*" a seguito puntuale verifica del trend storico degli incassi conseguiti non hanno rilevato alcuna situazione di criticità.

Viene confermato il calcolo secondo le percentuali previste dai principi contabili. Le attività in corso e la riscossione coattiva potranno portare ad un'evoluzione favorevole del fondo liberando risorse.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta determinato negli importi specificati nel prospetto sotto riportato:

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO 2020/2022 COMUNE DI TRE VILLE**  
**(intervento a bilancio 1010810) – Quadro riassuntivo**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %                         |                           |                        |                                                                                                    | importo minimo Fcde |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| voce di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FONDO<br>(100-<br>%media) | PREV entrate<br>ANNO 2020 | IMPORTO<br>MINIMO fcde | %<br>Accantonamento<br>da indicare<br>nell'ultima colonna<br>del prospetto<br>allegato al bilancio | anno 2020<br>85%    | anno 2021<br>95% | anno 2022<br>100% |
| ENTRATE TITOLO 3° -<br>ENTRATE PATRIMONIALI:<br>Canone acquedotto - fognatura<br>e Depurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,84%                     | € 271.000,00              | 2.272,24               | 0,84%                                                                                              | € 1.931,41          | € 2.158,63       | € 2.272,24        |
| ENTRATE TITOLO 3° -<br>SANZIONI PER VIOLAZIONE AL<br>CODICE DELLA STRADA - CAP.<br>355                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,00%                    | € 9.500,00                | 1.045,40               | 11,00%                                                                                             | € 888,59            | € 993,13         | € 1.045,40        |
| LEGNAME - cap. 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,78%                     | € 10.000,00               | 277,78                 | 2,78%                                                                                              | € 236,11            | € 263,89         | € 277,78          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                        |                                                                                                    |                     |                  |                   |
| IM.I.S. - ICI - IMU (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,97%                     | € 204.032,80              | 1.983,98               | 0,97%                                                                                              | € 1.686,38          | € 1.884,78       | € 1.983,98        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                        |                                                                                                    |                     |                  |                   |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15,59%</b>             | <b>€ 494.532,80</b>       | <b>5.579,40</b>        | <b>1,13%</b>                                                                                       | <b>4.742,49</b>     | <b>5.300,43</b>  | <b>5.579,40</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                        | <b>Stanziamento<br/>previsto a<br/>bilancio</b>                                                    | <b>4.750,00</b>     | <b>5.300,00</b>  | <b>5.600,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                        |                                                                                                    |                     |                  |                   |
| ** Si è ritenuto di considerare ai fini del calcolo del F. crediti dubbia esigibilità, prudenzialmente, circa un max del 10% dello stanziamento IMIS 2020, in considerazione dei dati rilevati dai conti consuntivi dei tre Enti in fusione dal 2016, relativamente al periodo temporale 2012-2015, e all'andamento delle riscossioni rapportate al gettito delle entrate tributarie. |                           |                           |                        |                                                                                                    |                     |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                        |                                                                                                    |                     |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                        |                                                                                                    |                     |                  |                   |

Il fondo crediti di dubbia esigibilità al momento non tiene conto di quanto disposto dal Decreto fiscale D.L. 119/2018 (art. 4 - comma 1): i debiti di importo fino a E. 1.000,00.=, affidati agli agenti della riscossione tra il 1^ gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010,

vengono automaticamente annullati poiché si attende specifica comunicazione da parte degli Agenti della riscossione incaricati (Trentino Riscossioni e Agenzia delle Entrate-Riscossione) ai fini di una verifica contabile dei dati da rettificare/eliminare.

#### 4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

In tale contesto viene fatto specifico riferimento al Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2020, sottoscritto in data 08.11.2019, nonché alle precedenti note della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali dd. 20.12.2018 e dd. 09.01.2019 all'oggetto: "MANOVRA DI BILANCIO 2019 DEI COMUNI – NUOVE INFORMAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE ALLA LUCE DELLA L. 145/2018."

Si attende comunicazione annuale P.A.T. in merito alla manovra di bilancio 2020 dei comuni : – NUOVE INFORMAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE alla luce delle nuove normative della Provincia e dello Stato.

Si cita a tale proposito la L.P. n. 13 dd. 23.12.2019 (legge di stabilità provinciale 2020)

In particolare riguardo alla politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali viene confermato anche per il 2020 quanto definito dalle precedenti manovre per il biennio 2018/2019.

##### **A) FONDO PEREQUATIVO E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE:**

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo perequativo/di solidarietà 2020 e dei collegati trasferimenti di parte corrente (ed in particolare quelli conseguenti al minor gettito IM.I.S. nelle varie fattispecie), in base al quadro attuale si confermano i dati definitivi relativi all'anno 2019, sempre fatta salva la successiva nuova definizione derivante dal Protocollo di Finanza Locale 2020.

Tra le disposizioni entrate in vigore l'1 gennaio 2019 e rilevanti in materia di tributi e tariffe locali, si sottolinea quanto segue:

##### **B) TRIBUTI E TARIFFE LOCALI:**

- **L'IM.I.S.:** il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2019 rimane, allo stato attuale della normativa, invariato e consolidato anche per l'anno 2020 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti). L'art. 3 della L.P. n. 13/2019 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2020 le facoltà regolamentari, esenzioni ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2019.
- **L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':** i commi 917 e 919 dell'articolo 1 della L. n.145/2018 contengono le seguenti novità relativamente all'imposta sulla pubblicità:

- a) Il comma 917 è finalizzato a consentire ai Comuni la rateizzazione in 5 anni dei rimborsi in materia di Imposta sulla Pubblicità eventualmente dovuti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, che ha sancito l'incostituzionalità della reiterazione, a partire dal periodo d'imposta 2013, della maggiorazione d'imposta del 50% di cui al combinato disposto degli articoli 11 comma 10 della L. n. 449/1997 (che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire la maggiorazione in parola), dell'articolo 23 comma 7 del D.L. n. 83/2012 (che ha abrogato la facoltà stessa) e dell'articolo 1 comma 739 della L. n. 208/2015 (che aveva consentito la reiterazione implicita della maggiorazione deliberata fino al 2012). I rimborsi derivanti da tale Sentenza, dovuti ai contribuenti da parte dei Comuni che dopo il 2012 hanno continuato ad applicare le delibere di istituzione della maggiorazione, possono risultare in alcuni casi finanziariamente significativi, e la disposizione del comma 917 è finalizzata a diluirne nel tempo l'incidenza sul bilancio comunale.
- b) il comma 919 reintroduce la facoltà per i Comuni di istituire la maggiorazione che, in base alla normativa illustrata alla lettera a), era in vigore fino al periodo d'imposta 2012. Come in passato, la maggiorazione può essere deliberata fino ad un massimo del 50% rispetto alle tariffe ordinarie e quindi la scelta, discrezionale ed autonoma del Comune, può prevedere qualsiasi percentuale intermedia di aumento.

In merito si precisa che gli ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne (dall'01.01.2016 Comune di Tre Ville a seguito fusione) non avevano istituito la maggiorazione dell'Imposta di Pubblicità.

- **GLI ALTRI TRIBUTI LOCALI:** per tale tipologia di entrate la L. n. 145/2018 ha introdotto alcune novità:
  - a) viene rimosso il divieto di procedere ad aumentare la pressione fiscale in materia di tributi locali in vigore fin dal periodo d'imposta 2016 (L. n. 208/2015). Non vi è, in questo senso, nella L. n. 145/2018 una norma esplicita, ma poiché il blocco della potestà impositiva era stabilito esplicitamente dalle precedenti norme solo per gli anni fino al 2018, la mancata reiterazione riporta automaticamente nella sua pienezza (nei limiti di legge di ciascun tributo) l'autonomia dei Comuni su tale materia. Il divieto non si applicava comunque all'IM.IS. né ai tributi e tariffe collegati al ciclo dell'acqua e dei rifiuti (stante l'obbligo di copertura dei relativi costi nella misura del 100%), ma viene ora tolto per i rimanenti tributi locali nei limiti consentiti dalle rispettive normative (Addizionale comunale I.R.Pe.F., T.O.S.A.P., Imposta sulla Pubblicità);
  - b) il comma 1093 reitera anche al 2019 la possibilità, originariamente prevista fino al 2018, per i Comuni che applicano la TA.RI. di natura tributaria, di modificare fino al 50% sia in aumento che in diminuzione i coefficienti delle tabelle n. 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
  - c) il comma 12 modifica l'articolo 14 comma 1 del D.L.vo n. 23/2011. Nello specifico, viene aumentata dal 20 al 40% (a partire dal periodo d'imposta 2019) la percentuale di I.MU.P. versata relativamente agli immobili strumentali d'impresa che i contribuenti possono portare in deduzione dalla base imponibile delle imposte erariali sul reddito (I.R.E.S. ed I.R.Pe.F.). La norma si applica automaticamente ai versamenti IM.I.S. (come in passato) per esplicita previsione dello stesso articolo 14 comma 1 del D.L.vo n. 23/2011;
  - d) vari altri commi (1133 lettera a), 1092, 1091) innovano dal 2019 la disciplina dell'I.MU.P. e della TA.S.I., ma gli stessi non trovano applicazione a livello locale, in quanto tali tributi sono sostituiti dall' IM.I.S.

- **LE TARIFFE COLLEGATE AL CICLO DELL'ACQUA:** rimangono invariate le modalità di determinazione delle tariffe di acquedotto fognatura in vigore nel 2018 e 2019.

#### 4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate di parte corrente è stato preso in considerazione il trend effettivo ed eventuali variazioni sullo stesso in base alle informazioni attualmente disponibili nonché da quanto precisato dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 siglato in data 08.11.2019. Per quanto attiene le entrate di natura tributaria, con il protocollo appena richiamato, la Provincia d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali ha inteso perseguire, nel triennio 2020-2022, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale sulla base delle manovre approvate nel periodo dal 2016 al 2019;

Nel determinare l'entità dei trasferimenti correnti da parte della Provincia si è fatto riferimento agli importi evidenziati nel prospetto allegato alla nota pubblicata sul portale delle Autonomie Locali della P.A.T. dd. 25.01.2018 per le assegnazioni finanziarie a valere sul F.do perequativo/solidarietà.

Per quanto riguarda le risorse che finanziano la parte in conto capitale è stata iscritta a bilancio 2019/2021 la posta denominata "*Fondo per gli investimenti programmati dai comuni – art. 11 L.P. 36/93 e ss.mm.- Budget*" di complessivi E. 878.110,38.= riferito alla legislatura 2016-2020 (assegnato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 722 dd. 06.05.2016 per Euro 167.933,00.=, successivamente integrato con deliberazioni G.P. n. 545/2017 e nr. 629/2017 rispettivamente per E. 147.112,00.= ed E. 207.718,81.= ed ulteriormente aumento dalle deliberazioni n. 334/2018 e n. 335/2018 per l'integrazione prevista dal Protocollo d'intesa 2018 a favore dei Comuni che hanno conferito risorse al F.do di solidarietà nel 2017) per la parte non utilizzata nei bilanci dal 2016 al 2018. Le altre risorse a finanziamento della parte straordinaria del bilancio 2019/2021 sono dettagliatamente esposte nel "Programma Generale delle Opere pubbliche" parte integrante del DUP 2019/2021. Al riguardo si richiama quanto precisato dalla circolare del Consorzio dei comuni trentini dd. 29.09.2016 avente ad oggetto: "*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli EE.LL. (D.lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i.)*" dove si precisa che "*...il DUP dovrà comprendere la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002*".

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

**IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.):**

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI;  
 Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.  
 Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta;

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", successivamente ripreso dall' art. 14 della L.P. nr. 20 dd. 29.12.2016 "Legge di stabilità provinciale 2017" il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale.

**La politica fiscale per l'anno 2020:**

Si fa riferimento in merito ai Protocolli d'intesa in materia di finanza locale per il periodo dal 2018 al 2020.

E si rimanda anche ad eventuali Variazioni ed aggiornamenti in seguito alle novità in materia di tributi e tariffe locali per l'anno 2020, discendenti dalla legge di stabilità della Provincia e dalla normativa statale (legge di bilancio e decreto legge fiscale).

**Manovra di bilancio 2020 dei Comuni - Informazioni in materia di tributi e tariffe locali e termini operativi"**

Pertanto per il periodo d'imposta 2020, nonostante l'eliminazione del divieto per i Comuni di aumentare i tributi (vedi L. 145/2019 finanziaria), l'Amministrazione sceglie di confermare la struttura tributaria e tariffaria vigente nell'anno 2019.

Le aliquote I.M.I.S. in vigore saranno come quelle del periodo d'imposta 2019 nella seguente misura:

**- Imposta immobiliare semplice: aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2020:**

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE                                                                                                                                                                 | ALiquota | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze                                                                                             | 0,35%    | Euro 577,08.=        |                        |
| Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze                                                                                       | 0,00%    |                      |                        |
| Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 | 0,00%    |                      |                        |
| Altri fabbricati ad uso abitativo                                                                                                                                                     | 0,895%   |                      |                        |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2                                                                                                                        | 0,55%    |                      |                        |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=                                                                                       | 0,55%    |                      |                        |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=                                                                                  | 0,55%    |                      |                        |
| Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"                                                                                                                                   | 0,00%    |                      |                        |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.                    | 0,00%    |                      |                        |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9                                                                                                                         | 0,79%    |                      |                        |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=                                                                                                | 0,79%    |                      |                        |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=                                                                                           | 0,79%    |                      |                        |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=                                                                                 | 0,00%    |                      |                        |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=                                                                                          | 0,1%     |                      | Euro 1.500,00.=        |

|                                                                                                   |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|

Gettito iscritto in bilancio: Euro 2.050.328,00.= oltre alla quota prevista a valere sul F.do Perequativo 2020 per i trasferimenti prov.li inerenti il mancato gettito per gli Enti strumentali della P.A.T., all' esenzione abitazione principale ed al minor gettito IMIS fabbricati rurali e gruppo D "imbullonati".

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale di data 28.02.2018 è stato modificato dal Consiglio comunale nella stessa seduta consigliare in cui verrà approvato il Bilancio di previsione 2019/2021.

## ENTRATE PROGRAMMAZIONE TREND STORICO PLURIENNALE

### - TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Resta in vigore la tariffa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, gestita dalla Comunità delle Giudicarie.

### - Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

### - Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

### - Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune di Tre Ville ed il canone annuo stimato ammonta a € 16.000,00.

### - Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. - COSAP

Il Regolamento per l'applicazione del canone è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Tre Ville n. 61 del 21.03.2016 ed è stato modificato con deliberazione consiliare nr. 6 dd. 28.02.2018.

### - L'Addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica

è stata soppressa nel 2012 il trasferimento compensativo del mancato gettito è riconosciuto sul fondo perequativo;

**Al titolo 3^ dell' ENTRATA trovano allocazione le principali voci si seguito elencate:**

**VENDITA DI SERVIZI**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti sono:

- servizio asilo nido - servizio acquedotto - servizio fognatura - servizio depurazione

Per l'asilo nido a Madonna di Campiglio si fa riferimento alla delibera consiliare dell'ex Comune di Ragoli nr. 41 dd. 30.07.2015 all'oggetto: "*Applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza del servizio Micro Nido Sovracomunale di Madonna di Campiglio e determinazione della tariffa massima e minima a far data dal 01.09.2015.*"

- alla Deliberazione G.C. nr. 214 dd. 18.12.2018 all'oggetto: "*Servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio: aggiornamento delle tariffe e conferma delle agevolazioni per l'anno educativo 2018/2019*".

- alla Deliberazione G.C. nr. 208 di data odierna relativa a: "Servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio: aggiornamento delle tariffe e conferma delle agevolazioni per l'anno educativo 2019/2020.

Con deliberazioni giuntali nr. 206/19 e nr. 207/19, assunte nella seduta di data odierna (27.12.2019), sono state approvate le tariffe inerente il servizio acquedotto e serv. fognatura per l'anno 2020, precedentemente all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 da parte della Giunta comunale nella stessa seduta.

**PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da: affitti - vendita legname - COSAP – Sovracanoni rivieraschi ecc.

**PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 9.500,00.= per ciascuna annualità del bilancio 2020-2022), che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili.

Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni, dai BIM del Sarca-Mincio-Garda di Tione di Trento e dell'Adige di Trento e dai privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione *"Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili"*.

## ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Per quanto riguarda le scelte programmatiche in valorizzazione del patrimonio si precisa che è stata prevista e contabilizzata l'entrata in linea con il trend delle pregresse gestioni, tenendo però conto degli interventi e azioni di efficientamento della gestione immobiliare che l'Amministrazione intende perseguire. E' stata considerata anche l'operazione di permuta terreni.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

## PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI IDRICHE

La L.P. 6 marzo 1998, n. 4 (art 1 bis 1, comma 15 ter) stabilisce che in sede di prima applicazione della legge medesima le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti.

La proroga è condizionata all'impegno da parte del concessionario a versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e un canone "ambientale" (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e).

I proventi dei canoni aggiuntivi e dei canoni ambientali affluiscono al bilancio provinciale per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative.

La norma rinvia all'intesa fra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali la definizione dei criteri di riparto e di assegnazione di tali canoni (art 1 bis 1, comma 15 septies). I proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a. (art 1 bis 1, comma 15 undecies).

Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 gennaio 2011, che ha dato attuazione all'art 1 bis 1, comma 15 septies, della L.P. 4/1998, ha previsto che l'intero gettito del canone aggiuntivo e del canone ambientale sia destinato a Comuni e Comunità ed ha individuato specifici criteri e modalità per l'erogazione dei medesimi. In particolare la disciplina concertata assegna all'Agenzia provinciale per l'energia il compito di calcolare e di comunicare ai Comuni e alle Comunità la proiezione dei canoni ad essi dovuti, sviluppata per tutta la durata delle proroghe delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Da ciò si evince che i canoni aggiuntivi costituiscono un apposito fondo, di natura pluriennale, assimilabile al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m. che gli Enti possono destinare alle spese indicate nell'articolo 14 del Protocollo d'intesa 2011. Ciò anche in considerazione del fatto che le modalità di erogazione dei canoni aggiuntivi, stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327 di data 5 agosto 2016, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, coincidono con quelle del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni.

In merito si precisa che su indicazione del Consorzio dei Comuni Trentini come esplicitato nella circolare del 24.01.2018 – ns. prot. n. 661 – all'oggetto: *"Novità in materia di programmazione e bilancio 2018/2020"* – p. 9) CANONI AGGIUNTIVI E CANONI AMBIENTALI si è provveduto alla riclassificazione di tale posta d'entrata come "contributi agli investimenti da regioni e province autonome" codice E. 4.02.01.02.001.

Gli importi sono stati iscritti a bilancio sulla base della comunicazione della P.A.T. Agenzia Prov.le per le Risorse Idriche – Serv. Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dd. 14.12.2018 prot. N. PAT/RFS173-2018-760261/18.6.2 "Canoni aggiuntivi 2018 E 2019" e della nota di aggiornamento dd. 11.01.2019 del Vicepresidente – Assessore all'Urbanistica, Ambiente e Cooperazione della P.A.T. prot. Nr. A042/2018/17501/s173/18.6.2. *"Aggiornamento e puntualizzazioni in merito alla nota del Serv. Gestione Risorse Idriche di APRIE PROT. N. 760261 DD. 14.12.202018" da ultimo definiti per l'anno 2020 con nota dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche APRIE PROT. N. S502/2019/757241 DD. 28.11.2019 "*  
*Per l'aggiornamento Sovracanone rivierasco derivazioni idroelettriche biennio 2020-2021 si fa riferimento al Decreto Agenzia del Demanio dd. 04.12.2019 pubblicato G.U. n. 296 dd. 18.12.2019.*

## ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 60.000,00 per l'anno 2020, in € 80.000,00.= per l'anno 2021 e in € 180.000,00 per l'anno 2022 in previsione del potenziamento e di nuovi investimenti nella nota loc. turistica di Madonna di Campiglio in costante crescita.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2019 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                              |                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                            |                                                       |                                                 |                                         | Previsioni dell'anno<br>2020        | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                             |                                                       | previsioni di competenza                        | 63.897,79                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                      |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                    |                                                       | previsioni di competenza                        | 752.283,19                              | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                      |
|                     | Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie                           |                                                       | previsioni di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                      |
|                     | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                         |                                                       | previsioni di competenza                        | 464.511,00                              | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                      |
|                     | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                                 |                                                       | previsioni di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                      |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                         |                                                       | previsioni di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                      |
|                     | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                            |                                                       | previsioni di cassa                             | 1.221.987,19                            | 122.542,63                          |                              |                           |
| 10000               | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 109.687,03                                            | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 2.120.604,00<br>2.244.324,28            | 2.114.028,00<br>2.223.715,03        | 2.133.028,00                 | 2.133.028,00              |
| 20000               | TITOLO 2 Trasferimenti correnti                                            | 777.300,07                                            | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 776.492,00<br>1.557.756,66              | 752.701,00<br>1.530.001,07          | 714.701,00                   | 714.701,00                |
| 30000               | TITOLO 3 Entrate extratributarie                                           | 510.282,12                                            | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 978.647,00<br>1.480.048,80              | 804.567,00<br>1.314.849,12          | 820.317,00                   | 819.342,00                |
| 40000               | TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                         | 3.299.938,72                                          | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 4.965.277,89<br>6.669.713,40            | 2.119.742,00<br>5.419.680,72        | 1.391.592,00                 | 2.439.000,00              |
| 50000               | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                                  | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 4.140,00<br>4.140,00                    | 0,00<br>0,00                        | 0,00                         | 0,00                      |
| 60000               | TITOLO 6 Accensione di prestiti                                            | 250.000,00                                            | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 0,00<br>250.000,00                      | 0,00<br>250.000,00                  | 0,00                         | 0,00                      |
| 70000               | TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                  | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 400.000,00<br>400.000,00                | 400.000,00<br>400.000,00            | 400.000,00                   | 400.000,00                |
| 90000               | TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 3.718,83                                              | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 1.165.500,00<br>1.171.530,26            | 1.165.500,00<br>1.169.218,83        | 1.165.500,00                 | 1.165.500,00              |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2019 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                              |                           |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                     |                                      |                                                       |                                                 |                                         | Previsioni dell'anno<br>2020        | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                 | <b>4.950.926,77</b>                                   | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 10.410.660,89<br>13.777.513,40          | 7.356.538,00<br>12.307.464,77       | 6.625.138,00                 | 7.671.571,00              |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>4.950.926,77</b>                                   | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 11.691.352,87<br>14.999.500,59          | 7.356.538,00<br>12.430.007,40       | 6.625.138,00                 | 7.671.571,00              |

## 4.2 ACCENSIONE DI PRESTITI

Non è stata prevista l'assunzione di nuovi mutui nel documento contabile 2020/2022 mentre è stato verificato il limite all'indebitamento nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme contabili vigenti.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

## Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.<br>N. 267/2000 |     | COMPETENZA ANNO<br>2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                                | (+) | 2.103.145,42            | 2.103.145,42            | 2.103.145,42            |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)                                                                                                                                                          | (+) | 769.848,65              | 769.848,65              | 769.848,65              |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)                                                                                                                                                        | (+) | 972.425,09              | 972.425,09              | 972.425,09              |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                         |     | <b>3.845.419,16</b>     | <b>3.845.419,16</b>     | <b>3.845.419,16</b>     |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>                                                                                                                                                |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale (1):                                                                                                                                                          | (+) | 384.541,92              | 384.541,92              | 384.541,92              |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019                                         | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                       | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>                                                                                                                                               |     | <b>384.541,92</b>       | <b>384.541,92</b>       | <b>384.541,92</b>       |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                 |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/2019                                                                                                                                                                 | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2019                                                                                                                                                | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>                                                                                                                                                                       |     |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                           |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                                |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                             |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

(1) - per gli enti locali: l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio



Non risultano impostati filtri



Filtri

Pareggio Quadro riassuntivo Risultati differenziali Equilibri di bilancio Equilibri di bilancio (D.Lg.118) Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118) Limiti debito Eccedenza

Salva

**ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE**

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

|                                                                                 |                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 2.103.145,42        | (+) |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)                                           | 769.848,65          | (+) |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)                                         | 972.425,09          | (+) |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                          | <b>3.845.419,16</b> |     |

**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI**

|                                                                                                                                                                        |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Livello massimo di spesa annuale                                                                                                                                       | 384.541,92 | (+) |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente | 0,00       | (-) |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso            | 0,00       | (-) |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                            | 0,00       | (+) |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                               | 0,00       | (+) |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi                                                                                                                              | 384.541,92 |     |

**TOTALE DEBITO CONTRATTO**

|                                                |             |     |
|------------------------------------------------|-------------|-----|
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | 0,00        | (+) |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso     | 0,00        | (+) |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                 | <b>0,00</b> |     |

**DEBITO POTENZIALE**

|                                                                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

### 4.3 ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE

E' stata prevista prudenzialmente una somma presunta di Anticipazione dal Tesoriere, nel rispetto del limite fissato dalle norme contabili vigenti (come dato evincere dalla tabella di cui al punto precedente).

## 5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

### 5.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche per le uscite la previsione si è basata su un trend di flussi finanziari con particolare riguardo alla applicazione del principio della competenza finanziaria "potenziata" e più precisamente prevedendo quelle che saranno le uscite, valutando sia l'aspetto giuridico che quello contabile dell'esigibilità che prevede l'imputazione all'esercizio in cui le obbligazioni andranno a scadenza, nel rispetto del principio di attendibilità e congruità. Resta inteso che il documento contabile è previsionale e quindi potrà essere suscettibile di variazioni per far fronte a spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (principio n. 7 – Flessibilità).

La gestione delle spese correnti seguirà il principio della competenza finanziaria potenziata che sarà calato alle varie tipologie: spese per il personale (trattamenti fissi e continuativi, rinnovi contrattuali, trattamento accessorio), spese per acquisti con forniture ultrannuale (beni e servizi), aggi su ruoli, gettoni di presenza, contributi in c/gestione (trasferimenti correnti) ed eventuali incarichi legali.

La gestione delle spese d'investimento (acquisizione o realizzazione di beni e servizi durevoli) dovrà seguire il principio della competenza finanziaria potenziata e gli stanziamenti dovranno quindi rispecchiare in termini finanziari l'effettiva scadenza rispetto all'esercizio finanziario nel quale sono stati allocati. Ci si riserva in questo senso un costante e puntuale monitoraggio in considerazione dei crono-programmi e delle eventuali variazioni che subiranno nel corso della gestione.

Si espongono di seguito lo sviluppo a bilancio di previsione 2020/2022 delle spese correnti ed in c/capitale secondo l'impostazione prevista per il bilancio autorizzatorio e per macro aggregati:

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                            | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio |                         | Previsioni dell'anno 2021 |                         | Previsioni dell'anno 2022 |                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                            | Totale                                            | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
|                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                      |                                                   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente                               | 1.022.125,00                                      | 35.000,00               | 1.038.625,00              | 28.500,00               | 1.038.625,00              | 28.500,00               |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 81.000,00                                         | 0,00                    | 81.000,00                 | 0,00                    | 81.000,00                 | 0,00                    |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi                                 | 1.551.395,00                                      | 0,00                    | 1.538.295,00              | 0,00                    | 1.538.295,00              | 0,00                    |
| 104                              | Trasferimenti correnti                                     | 670.299,00                                        | 0,00                    | 657.799,00                | 0,00                    | 657.799,00                | 0,00                    |
| 107                              | Interessi passivi                                          | 4.109,00                                          | 0,00                    | 3.508,00                  | 0,00                    | 2.897,00                  | 0,00                    |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate                  | 46.000,00                                         | 0,00                    | 61.000,00                 | 0,00                    | 61.000,00                 | 0,00                    |
| 110                              | Altre spese correnti                                       | 116.094,00                                        | 0,00                    | 116.944,00                | 0,00                    | 115.968,00                | 0,00                    |
| 100                              | <b>Totale TITOLO 1</b>                                     | <b>3.601.022,00</b>                               | <b>35.000,00</b>        | <b>3.487.171,00</b>       | <b>28.600,00</b>        | <b>3.486.684,00</b>       | <b>28.600,00</b>        |
|                                  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                             |                                                   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 202                              | Investimenti fissi lordi                                   | 1.865.900,00                                      | 0,00                    | 1.236.555,00              | 0,00                    | 2.285.963,00              | 0,00                    |
| 203                              | Contributi agli investimenti                               | 253.842,00                                        | 0,00                    | 155.037,00                | 0,00                    | 153.037,00                | 0,00                    |
| 204                              | Altri trasferimenti in conto capitale                      | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 205                              | Altre spese in conto capitale                              | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 200                              | <b>Totale TITOLO 2</b>                                     | <b>2.119.742,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.391.592,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>2.438.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
|                                  | <b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>        |                                                   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 301                              | Acquisizioni di attività finanziarie                       | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 302                              | Concessione crediti di breve termine                       | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 304                              | Altre spese per incremento di attività finanziarie         | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 300                              | <b>Totale TITOLO 3</b>                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             |
|                                  | <b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>                                |                                                   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 403                              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 170.274,00                                        | 0,00                    | 170.875,00                | 0,00                    | 171.487,00                | 0,00                    |
| 400                              | <b>Totale TITOLO 4</b>                                     | <b>170.274,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>170.875,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>171.487,00</b>         | <b>0,00</b>             |

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio |                         | Previsioni dell'anno 2021 |                         | Previsioni dell'anno 2022 |                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                | Totale                                            | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
|                                  | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>   |                                                   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 501                              | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | 400.000,00                                        | 0,00                    | 400.000,00                | 0,00                    | 400.000,00                | 0,00                    |
| 500                              | Totale TITOLO 5                                                | 400.000,00                                        | 0,00                    | 400.000,00                | 0,00                    | 400.000,00                | 0,00                    |
|                                  | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                 |                                                   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 701                              | Uscite per partite di giro                                     | 980.500,00                                        | 0,00                    | 980.500,00                | 0,00                    | 980.500,00                | 0,00                    |
| 702                              | Uscite per conto terzi                                         | 185.000,00                                        | 0,00                    | 185.000,00                | 0,00                    | 185.000,00                | 0,00                    |
| 700                              | Totale TITOLO 7                                                | 1.165.500,00                                      | 0,00                    | 1.165.500,00              | 0,00                    | 1.165.500,00              | 0,00                    |
| <b>TOTALE</b>                    |                                                                | <b>7.368.638,00</b>                               | <b>36.000,00</b>        | <b>8.826.138,00</b>       | <b>28.600,00</b>        | <b>7.871.671,00</b>       | <b>28.600,00</b>        |

**RIMBORSO DI PRESTITI e CHIUSURA ANTICIPAZIONI****Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

Il bilancio di previsione 2020/2022 evidenzia al Tit. 4^ della Spesa il rimborso della quota capitale dei mutui in essere con il Consorzio B.I.M. dell'Adige e B.I.M. del Sarca-Mincio-Garda e con Cassa Depositi e Prestiti di Roma. Al Tit. 5^ della Spesa è stata prevista la quota :

|                               |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ANTICIPAZIONE DI TESORERIA    | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
| <b>ENTRATA TOT. TITOLO 7°</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |

|                                                                                                               |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| RATE PER ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. (B.I.M.)                                                       | 29.419,00        | 29.586,00        | 29.757,00        |
| RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI ROMA) | 25.184,00        | 25.618,00        | 26.059,00        |
| <b>SPESA TITOLO 4°</b>                                                                                        | <b>54.603,00</b> | <b>55.204,00</b> | <b>55.816,00</b> |
| Q.TA ANNUA RIMBORSO PRESTITI A SEGUITO OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI PREVISTA DALLA P.A.T.           | 115.671,00       | 115.671,00       | 115.671,00       |

|                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SPESA TOTALE TITOLO 4°</b>       | <b>170.274,00</b> | <b>170.875,00</b> | <b>171.487,00</b> |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
| <b>SPESA TOTALE TITOLO 5°</b>       | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |

A norma delle indicazioni del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. comunicate con nota dd. 02.03.2018, a seguito dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di controllo, in merito alla contabilizzazione del debito residuo da restituire da parte dei Comuni a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 prevedendo il trasferimento prov.le a titolo di ex FIM al "lordo" delle quote annue corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata dei mutui in essere con la C.D.P. di Roma ed altri Istituti di Credito alla data del 30.06.2015. Considerato che per il Comune di Tre Ville la somma annua ammonta a complessivi E. 115.670,21.= (ex Comune di Ragoli E. 88.365,99 – ex Comune di Preore E. 2.748,03.= ed ex Comune di Montagne E. 24.556,19.=), per il periodo 2018-2027, così come si evince dal Piano di recupero del debito residuo anticipato ai Comuni definito dalla P.A.T. con deliberazione della Giunta Prov.le n. 1035 dd. 17.06.2016.

Sezione di controllo e verifica della situazione del bilancio



Non risultano impostati filtri



Filtri

Pareggio Quadro riassuntivo Risultati differenziali Equilibri di bilancio Equilibri di bilancio (D.Lg.118) Fondo crediti dubbia esigibilità (D.lg.118) Limiti debito Ecceder



Salva

**ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE**

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

|                                                                                 |                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 2.103.145,42        | (+) |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)                                           | 769.848,65          | (+) |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)                                         | 972.425,09          | (+) |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                          | <b>3.845.419,16</b> |     |

**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI**

|                                                                                                                                                                        |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Livello massimo di spesa annuale                                                                                                                                       | 384.541,92 | (+) |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente | 0,00       | (-) |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso            | 0,00       | (-) |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                            | 0,00       | (+) |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                               | 0,00       | (+) |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi                                                                                                                              | 384.541,92 |     |

**TOTALE DEBITO CONTRATTO**

|                                                |      |     |
|------------------------------------------------|------|-----|
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | 0,00 | (+) |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso     | 0,00 | (+) |

**TOTALE DEBITO DELL'ENTE** **0,00**

**DEBITO POTENZIALE**

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

## ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE;

Atteso che con L.R. n. 18 di data 24/07/2015, pubblicata sul B.U. n.31, supplemento 2, del 04/08/2015 è stato istituito, a decorrere al 1 gennaio 2016, il Comune di Tre Ville mediante fusione dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore.

Riguardo alla situazione aggiornata delle società partecipate dal Comune di Tre Ville si richiama quanto indicato nella *“Relazione conclusiva sul piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.”* redatta in data 31.03.2016 – prot. nr. 2212, la quale a conclusione del processo di analisi riporta in sintesi la seguente situazione, aggiornando le quote di partecipazione.

Si dà altresì atto della deliberazione del Consiglio comunale nr. 75 dd. 28.12.2018 all'oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 7 - c. 11 - L.P. n. 19 dd. 29.12.2016 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 s.m.. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017 ed atti connessi”* la quale in merito all'alienazione ha dato esito negativo.

Alla data odierna la situazione delle partecipazioni risulta definita dalla deliberazione consiliare da assumere nella seduta di data odierna che provvede alla *“ Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione al 31.12.2018 ed atti connessi. ”*

1. Trentino Digitale S.p.A. con sede a Trento: 0,0068%
2. Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa con sede a Trento: 0,51%
3. Giudicarle Energia A cqua servizi S.p.A. con sede a Tione di Trento: 2,33%
4. Trentino Riscossioni S.p.a. con sede a Trento 0,0142%
5. Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento 0,001% (nr. 62 azioni del valore di E. 1,00 c.d.)
6. Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A. con sede a Pinzolo - Madonna di Campiglio 3,882 %
7. Scuola Musicale delle Giudicarie s.c. con sede a Tione di Trento 10,46%
8. Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. con sede a Madonna di Campiglio 0,001%
9. Funivie Pinzolo S.p.A. con sede a Pinzolo 0,013%
10. EMMECI GROUP S.p.A. con sede a Preore 0,765%
11. Giudicarle Gas S.p.A. con sede a Tione di Trento 1,92%

12. Tregas - Trentino Reti Gas S.r.l. con sede a Tione di Trento 7,431%

13. Primiero Energia S.p.A. con sede a Fiera di Primiero 0,065%

## ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, condoni, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 0,00.=;
- Oneri d'urbanizzazione (previsti in parte corrente): € 0,00; in p./straord. € 60.000,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria previsti complessivi € 47.500,00 così suddivisi: per IMUP/IMIS € 46.000,00,= ed ICI € 1.500;
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00;
- alienazione di immobilizzazioni € 3.500,00.=; (p./straordinaria)
- permuta terreni: € 3.500,00.=; (p./straordinaria)
- concessioni cimiteriali : € 3.100,00.=; (p. corrente)
- canoni aggiuntivi BIM Adige di Trento e Sarca di Tione di Trento previsti in € 535.934,00.= totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (previste in parte corrente), nell'importo complessivo di € 5.500,00.=;
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente),
- c) gli eventi calamitosi, previsti per € 200.000,00.=
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00),

- e) gli investimenti diretti, previsti per €. 1.837.900,00.=
- f) i contributi agli investimenti, previsti per €. 281.842,00.=;
- g) altre spese in conto capitale €. 3.000,00= restituz. Oneri d'urbanizzazione; Acquisti automezzi e mezzi per la viabilità €. 40.000,00=

#### ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

#### ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE

## DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

-----

A conclusione la nota integrativa risulta predisposta secondo quanto indicato dal "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011" punto 9.11 che si riporta di seguito

9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e

di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.